DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 29 dicembre 1976

che autorizza la Repubblica federale di Germania a limitare la commercializzazione delle sementi e materiali di moltiplicazione di alcune varietà di specie di piante agricole

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(77/147/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 70/457/CEE del Consiglio, del 29 settembre 1970, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole [1], modificata da ultimo dalla direttiva 73/438/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1973 [2], in particolare l'articolo 15, paragrafi 2 e 3,

vista la domanda presentata dalla Repubblica federale di Germania,

considerando che, ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, della predetta direttiva, le sementi o i materiali di moltiplicazione che appartengono alle varietà di specie di piante agricole che sono state ammesse ufficialmente durante l'anno 1974 in almeno uno degli Stati membri, e che d'altronde soddisfanno alle condizioni contemplate in questa stessa direttiva, non soggiacciono, dopo il 31 dicembre 1976, ad alcuna restrizione di commercializzazione per ciò che riguarda la varietà nella Comunità nella sua composizione originaria ;

considerando tuttavia che l'articolo 15, paragrafo 2, della succitata direttiva stipula che uno Stato membro che lo richieda può essere autorizzato a vietare la commercializzazione di alcune varietà ;

considerando che la Repubblica federale di Germania ha sollecitato tale autorizzazione per un certo numero di varietà di alcuni cereali ;

considerando che le specie di cui trattasi di mais non erano state sottoposte nella Repubblica federale di Germania a esami ufficiali in coltura al fine della domanda tedesca ;

considerando che le varietà di cui trattasi di mais hanno un indice FAO di classe di maturità uguale o superiore a 350 ; che è noto che le varietà di mais di un indice FAO di classe di maturità uguale o **superiore a 350** non sono ancora attualmente idonee ad essere coltivate nella Repubblica federale di Germania (articolo 15, paragrafo 3 c), secondo caso della succitata direttiva) ;

considerando quindi che è necessario accogliere interamente la richiesta della Repubblica federale di Germania relativa all'insieme di queste varietà ;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

La Repubblica federale di Germania è autorizzata a vietare la commercializzazione di sementi delle varietà seguenti pubblicate nel catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole del 1977 su tutto il suo territorio :

Cereali

Zea mais L.
Armada 452
Atlas UC 2900
Brio « Asgrow 42 »
Champion « Pag 40 »
Cresus « Pag 36 S »
Dedalo
Defi « Pag 50 HT »
Dekalb XL 373
Diamant UC 5200
Eclair « Pag 51 »
Funk's 23377
Funk's G 68004
Funk's G 68244
Funk's G Aster

(1) GU n. L 225 del 12. 10. 1970, pag. 1.
(2) GU n. L 356 del 27. 12. 1973, pag. 79.

Galleria
Hybridor 464
Hybridor 573
Hybridor 609
Hybridor 664
Hybridor 703
Hybridor 743
Isonzo
Jaguar UC 8700
Kelly UC 3300
Kobe UC 3600
Pacotole « Inra 621 »
Peruviano
Plata TV 28
Regina
Roffi 730
RX 59
RX 76
RX 78
RX 82
RX 84
RX 86
Saturno TV 33
Saturno TV 34
Silver U 333
Tiger
Tritone
Ulisse

Articolo 2

L'autorizzazione di cui all'articolo 1 sarà revocata qualora sia constatato che le condizioni non sono più soddisfatte.

Articolo 3

La Repubblica federale di Germania comunica alla Commissione da quale data e secondo quali modalità è fatto uso dell'autorizzazione di cui all'articolo 1. La Commissione ne informa gli altri Stati membri.

Articolo 4

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 29 dicembre 1976.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione